Faib **Fegica**
Confesercenti

Comunicazione PEC
Anticipata via posta elettronica

Prot. n. 24/2025

Roma, 18.3.2025

UNEM
alla c.a. Ing. Gianni Murano

Assopetroli Assoenergia
alla c.a. Dott. Andrea Rossetti

Italiana Petroli SpA
alla c.a. Dott. Simone Alfonsi

Figisc Confcommercio
alla c.a. Sig. Bruno Bearzi

Anisa Confcommercio
alla c.a. Dott. Massimo Terzi

EG Italia SpA
alla c.a. Dott. Luciano Messenio

EniLive SpA
alla c.a. Dott. Giovanni Maffei

Kupit Italia SpA
alla c.a. Dott. Fabio Curtacci

Tamoil SpA
alla c.a. Dott.ssa Silvia Gadda

OGGETTO: **Ddl riforma settore carburanti. Richiesta disponibilità riunione tavolo di settore.**

Gentilissima Dottoressa, egregi Signori,

le scriventi Federazioni intendono sollecitare il giudizio di opportunità di ciascuno dei destinatari la presente comunicazione, in ordine alla possibilità, dalle scriventi ritenuta significativamente adeguata, di tornare a verificare direttamente l'esistenza di condizioni tali da poter rappresentare al Mimit una unica proposta convergente di tutti gli operatori del settore.

Le scriventi, pur non ritenendo utile sottolineare le specifiche responsabilità, continuano a ritenere un gravissimo errore quello di aver interrotto l'assai produttivo e avanzato percorso negoziale avviato già nel 2023.

Circostanza che, alla prova dei fatti, ha finito per precostituire un comodo alibi per lasciare nelle secche un provvedimento che avrebbe dovuto essere finalizzato a mettere finalmente mano

ad un processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva e ricreare un contesto regolatorio capace di espellere progressivamente dal settore quei comportamenti variamente illegali che, oltre al resto, infettano ogni relazione e determinano ferite insanabili alla concorrenza ed al mercato.

Provvedimento a questo punto derubricato a materia ancillare di una disputa piuttosto ingenua intorno ai contratti di gestione ed alla loro costruzione negoziale, la cui regolazione posta a tutela del "sistema" e delle "parti" viene sempre più frequentemente richiamata in sede giurisprudenziale.

Anche in funzione di un tale "stato dell'arte" -qualunque opinione se ne voglia avere- le scriventi ritengono di poter affermare con cognizione di causa che esistono, già oggi, strumenti regolatori tali da poter offrire, all'intero settore e a ciascuno dei suoi componenti, l'opportunità per ricondurre nell'alveo della piena legittimità, quel che oggi viene ritenuto esserne estraneo.

Quel che, invece, andrebbe semmai ulteriormente perseguito è il naturale accompagnamento delle prescrizioni normative con la conseguente penalizzazione dei comportamenti difformi, in modo tale da scongiurare l'ingiusto vantaggio di cui beneficiano alcuni soggetti dalla violazione di tali prescrizioni, anche in termini concorrenziali.

Le scriventi, a questo proposito, dichiarano da subito la loro piena disponibilità ad individuare, con metodo negoziale, gli strumenti, le modalità ed i tempi, sia per dare seguito agli strumenti regolatori esistenti e ricondurre, come detto, nell'alveo della piena legalità l'utilizzo di tipologie contrattuali collegate a scelte organizzative aziendali specifiche, sia a condividere una proposta di settore sul tema, da mettere a disposizione del Mimit e finalmente consentire il varo del ddl in fase di elaborazione, malgrado il giudizio complessivo di inadeguatezza, che le scriventi al momento mantengono, rispetto alla necessità ed alla complessità delle questioni attuali emergenti.

Fermi restando gli obiettivi sopra dichiarati e senza che ciò possa essere in alcun modo interpretato come una preclusione ad ogni differente soluzione possa essere giudicata utile, le scriventi ritengono opportuno, per trasparenza e come contributo ad una finalizzazione che si crede essere necessaria in tempi ragionevolmente rapidi, la propria proposta sul cosiddetto art. 3 del ddl di riforma, unitamente alla *ratio* che l'ha ispirata.

In attesa del riscontro richiesto, si suggerisce la data del prossimo 27 marzo, per la eventuale riunione proposta, offrendo al contempo, per la sua realizzazione, la disponibilità della sede di Roma della Confesercenti, in Via Nazionale 60.

Vivissime cordialità.

FAIB Confesercenti	FEGICA
Il Presidente	Il Presidente
Giuseppe Sperduto	Roberto Di Vincenzo

Ratio generale della proposta

- L'articolo 3 del ddl in fase di difficile elaborazione da mesi, ha l'unico obiettivo, con ogni evidenza, di consentire ai titolari di autorizzazione e concessione (compagnie e retisti) di legalizzare l'utilizzo, ora chiaramente strumentale, di società controllate per "gestire direttamente" i punti vendita, pur scaricando su un terzo soggetto (ora appaltista/associato) un intero insieme di oneri ed obbligazioni, tra cui quelli del personale dipendente, che pure sono necessari per svolgere l'attività. La qual cosa, al momento, è vietata e viene sanzionata dai Tribunali che si sono espressi in materia giuslavoristica.
- E' ormai acclarato, quindi, che il concetto di *autonomia negoziale* non riesce a sostenere la prova dei fatti. Per le peculiarità del settore e delle attività svolte (e, soprattutto, la direzione che il titolare pretende di assumere e gli obblighi che egli stesso vuole siano rispettati), né il contratto di appalto, né altri pure estratti dal codice civile, possono essere funzionali ai *desiderata* dei titolari, senza prestare il fianco ai ricorsi.
- Lo strumento, con ogni probabilità l'unico, che può ragionevolmente consentire di raggiungere il suddetto obiettivo è rappresentato dalla *mediazione collettiva*, dotata della forza regolatoria necessaria, che le è stata attribuita dalla Legge (d.lgs. 32/1998, l. 57/2001, l. 27/2012).
- La *mediazione collettiva*, in altre parole la piena e credibile applicazione della Legge, rappresenta, quindi, l'accessorio ora indispensabile proprio ai titolari che, paradossalmente, hanno finito per fare dipendere dagli Accordi collettivi con le Organizzazioni di categoria, la legittimità delle loro cosiddette "scelte organizzative".
- In ultima analisi, perciò, qui non si tratta di "*dare flessibilità ai contratti*" e, meno che mai, di "*dare un ruolo al Sindacato*", ma di costruire una struttura regolatoria apposita, pur nel solco del quadro normativo speciale di settore affinato dal Legislatore, volto a concepire un nuovo tipo di rapporto contrattuale equilibrato, la cui struttura possa reggere, proprio perché equilibrata e salvo comportamenti abusivi, all'esame di un Giudizio Terzo.

Di qui, la proposta formulata.

Struttura portante della proposta

1) In applicazione della Legge (d.lgs. 32/1998, l. 57/2001, l. 27/2012), nel caso del **contratto di affidamento semplificato**, la *mediazione collettiva* viene esercitata attraverso:
    a. un Accordo di primo livello -interprofessionale o interassociativo- a cui è affidato il compito di tipizzare gli elementi regolatori essenziali e generali del contratto;
    b. un Accordo di secondo livello -aziendale- che recepisce l'Accordo di primo livello e definisce gli elementi regolatori di maggior dettaglio, comprese le condizioni economiche del rapporto contrattuale, in grado di cogliere le specificità di ciascun titolare, della sua organizzazione e della sua politica commerciale.
2) Perché la Legge possa svolgere il compito assegnato è indispensabile:
    a. prevedere l'utilizzo della funzione conciliativa del Ministero, già prevista dalla Legge in caso di vertenze collettive, per facilitare la composizione di posizioni eventualmente non ancora conciliate alla scadenza di un dato periodo di negoziazione;
    b. introdurre penalità progressive e proporzionali, in funzione della gravità e della reiterazione, per i soggetti che si sottraggono alla *mediazione collettiva*.

ART.3

(Rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come successivamente modificato dall'all'articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 12 e 13, le parole: «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) dopo il comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«14-*bis*. Fermo restando quanto disposto in materia di contratti per la gestione degli impianti di rifornimento carburanti dall'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 11 febbraio 1998, n.32 e dall'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nei casi in cui la conduzione operativa degli impianti venga affidata, attraverso i contratti di comodato o le altre forme contrattuali previste dalla contrattazione negoziale, dall'azienda titolare di autorizzazione o concessione degli impianti a una società terza, controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., quest'ultima può avvalersi, oltre che di proprio personale, di servizi prestati da terzi che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sulla base di un contratto di affidamento semplificato.

14-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 14-bis, si applica quanto previsto al precedente comma 12. Pertanto, il suddetto contratto potrà essere adottato previa definizione negoziale dei termini generali mediante accordi di primo livello sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e successivi accordi aziendali di secondo livello, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la definizione degli elementi contrattuali di maggior dettaglio e le condizioni economiche e normative che regolano il rapporto tra i contraenti.

14-*quater*. Allo scopo di evitare effetti distorsivi della concorrenza e del mercato, come effetto di vantaggi competitivi acquisiti grazie ad eventuali ostacoli frapposti alla negoziazione ed alla conseguente definizione degli accordi interprofessionali ovvero aziendali, sia in materia contrattuale che economico-normativa, a qualsiasi titolo previste dal complesso delle norme nel presente articolo richiamate, decorsi 60 giorni dall'avvio delle trattative sindacali ovvero dalla domanda di incontro avanzata da una delle parti, in assenza del raggiungimento di un accordo tra le parti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su richiesta anche di una sola delle suddette parti, entro 30 giorni da detta richiesta, deve attivare la procedura di conciliazione delle vertenze collettiva di cui all'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 11 febbraio 1998, n.32. Passato il termine di 90 giorni dall'avvio di tale suddetta procedura, il Ministero, valutando lo stato di avanzamento della conciliazione, può autorizzare un ulteriore periodo di 45 giorni per la definizione di un accordo. Alla scadenza di tale termine, senza che il tentativo di conciliazione abbia portato alla definizione dell'accordo tra le parti, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo comma 14-*novies* del presente articolo. Il soggetto titolare di un numero complessivo di autorizzazioni e concessioni inferiore a 30, in assenza di accordi aziendali propri, deve assumere come proprio uno degli accordi aziendali, sia in materia contrattuale che economico-normativa, optando tra quelli già depositati presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dandone formale comunicazione al Ministero stesso ed alle organizzazioni di categoria dei gestori più rappresentative a livello nazionale.

14-*quinquies*. In ogni caso il contratto di affidamento semplificato deve prevedere le seguenti condizioni minime a tutela dell'affidatario:

a) la specificazione dei servizi affidati;

b) la limitazione delle eventuali clausole penali ai soli inadempimenti o ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, e comunque in misura proporzionata alle corrispondenti sanzioni;

c) meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, indipendenti dalla condotta del prestatore di servizio, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo;

d) definizione, in sede di accordo di primo livello, di clausole di risolutive espresse nel caso di violazioni gravi e ripetute della legislazione vigente;

e) durata non inferiore a sei anni;

f) l'affidante non può esercitare il recesso unilaterale prima della scadenza di tre anni dalla sottoscrizione del contratto e, comunque, con un preavviso non inferiore a **sei** mesi;

g) in caso di recesso unilaterale dell'affidante, la definizione di un corrispettivo che l'affidante dovrà versare all'affidatario in misura non inferiore almeno pari almeno alla metà del corrispettivo residuo dell'affidamento sino all'originaria scadenza del contratto con un limite di dieci mesi.

14-*sexies*. Le clausole contrattuali violative delle condizioni minime di tutela del prestatore di servizi sono nulle e sono sostituite di diritto dalle condizioni minime di cui al comma *14-quinquies*.

14-*septies*. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la gestione operativa dell'impianto ed i relativi servizi siano affidati dal titolare di autorizzazione o concessione ad un terzo, a mezzo di un contratto di comodato o di altra forma contrattuale prevista dalla contrattazione negoziale, ovvero da un soggetto controllato dal titolare ai sensi dell'art. 2359 c.c., a mezzo di un contratto diverso dall'affidamento semplificato di cui al presente articolo, il medesimo titolare ha 120 giorni per sostituire il contratto utilizzato con quelli richiamati dal presente comma, a pena delle sanzioni previste al successivo comma 14-*novies* .

14-*octies*. Le medesime disposizioni di cui al comma 14 bis e seguenti si applicano agli impianti di distribuzione carburanti nelle aree di servizio autostradali. In tal caso la durata dei contratti di affidamento semplificato non può in alcun caso superare quella del contratto di subconcessione stipulato tra il concessionario autostradale e il subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. Sono fatti salvi, altresì, gli effetti delle aggiudicazioni disposte alla data di entrata in vigore della presente disposizione all'esito di procedure di evidenza pubblica relative ad aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione, tutti i contratti di affidamento sottoscritti nel presupposto delle subconcessioni stesse si intendono risolti di diritto alla stessa data.».

14-*novies*. Fermo restando che ai commi dal 14-*bis* al 14-*octies* del presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di abuso di dipendenza economica, ai comportamenti posti in essere dai titolari di autorizzazione o concessione allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali la corretta applicazione del complesso delle norme nel presente articolo richiamate, volte a definire le condizioni economiche e contrattuali che regolano il rapporto con i gestori ovvero affidatari attraverso la sottoscrizione ed il loro periodico adeguamento a scadenza degli accordi aziendali, sia per le attività carbolubrificanti, che per quelle aggiuntive (c.d. non-oil), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero complessivo di impianti di rifornimento carburanti di cui il soggetto è titolare di autorizzazione o concessione, per il periodo fino al 60° giorno. In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata per il successivo periodo di 60 giorni. Ove la violazione sia ulteriormente reiterata oltre quest'ultima scadenza, può essere disposta la sospensione dei titoli autorizzativi o concessori degli impianti di cui il soggetto è titolare per un periodo da uno a trenta giorni. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in seguito alla segnalazione ricevuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Una quota pari al 75 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni come sopra accertate è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la cui titolarità è stata trasferita all'Acquirente Unico SpA, per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, con decorrenza l° gennaio 2018. Nel caso in cui venga disposta la sospensione del titolo autorizzativo o concessorio, il titolare di tale autorizzazione dovrà corrispondere, a titolo di penale risarcitoria, al gestore ovvero al titolare di affidamento semplificato dell'impianto, l'importo di euro cento oltre l'IVA di legge, per ogni giorno in cui l'attività viene interrotta in conseguenza del provvedimento di sospensione, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno subito.